


Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

Balerna, maggio 2024

**Ordinanza municipale concernente la
costituzione e il funzionamento della
Commissione del personale**



Il Municipio di Balerna,

richiamato l'art. 3 del Regolamento Organico dei Dipendenti comunali

risolve

Art. 1 Scopo

1. La commissione del personale rappresenta i dipendenti del Comune di fronte al Municipio.
2. Essa è interpellata dal Municipio sulle questioni generali che interessano il personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 2 Funzioni

La Commissione del personale ha il compito di:

- a) Rappresentare l'insieme dei collaboratori e farsi portavoce dei loro interessi generali; a tal fine esamina e preavvisa richieste, rivendicazioni, proposte e suggerimenti del personale.
- b) Controllare l'applicazione del regolamento organico dei dipendenti.
- c) Esaminare con il Municipio nuove proposte di modifica del Regolamento organico dei dipendenti e delle ordinanze riguardanti il personale.
- d) Formulare proposte volte ad appianare eventuali divergenze con il Municipio.
- e) Promuovere lo sviluppo di un rapporto di lavoro basato sulla centralità dell'individuo in senso ampio, sull'etica dei rapporti interpersonali, sulla trasparenza, sulla chiarezza, sul dialogo, sulla civile convivenza, sulla reciproca collaborazione;

Art. 3 Composizione


La Commissione è composta da 6 membri eletti tra i dipendenti comunali.

La commissione è così suddivisa:

Casa anziani:	2 membri
Scuole comunali:	2 membri
Amministrazione e UTC:	1 membro
Squadra esterna:	1 membro

Art. 4 Assemblea del personale

1. L'Assemblea del personale è formata da tutti i collaboratori alle dipendenze del Comune, segnatamente ogni collaboratore nominato, incaricato ed il personale ausiliario.
2. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto di voto e di eleggibilità a rappresentante nella Commissione.



3. L'Assemblea del personale si riunisce, su convocazione scritta della Commissione e sotto la direzione del Presidente di quest'ultima, con almeno 15 giorni di anticipo:
 - in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno;
 - in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 10 dipendenti;
4. Il Municipio può richiedere che l'Assemblea sia convocata in seduta straordinaria. La Commissione decide in merito a tale richiesta.

Art. 5 Elezione della Commissione


1. I dipendenti riuniti in assemblea designano i loro rappresentanti in seno alla Commissione del personale.
2. La Commissione è eletta in modo democratico ogni 4 anni, entro i 4 mesi successivi alla data delle elezioni per il rinnovo dei poteri comunali.
3. La Commissione uscente organizza l'elezione; a tal fine può chiedere il supporto della Cancelleria comunale.
4. Possono far parte della Commissione tutti i dipendenti comunali ad eccezione dei capi servizio.
5. Ogni settore propone, un/due candidato/i scelti o eletti, se del caso tramite consultazione interna, dai colleghi del proprio servizio, in base al numero eleggibile.
6. Qualora il numero di candidati fosse equivalente al numero di eleggibili la nomina viene ritenuta tacita.
7. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
8. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per voto segreto, se richiesto da un candidato.
9. I membri della Commissione del personale sono rieleggibili.

Art. 6 Organizzazione interna

1. La Commissione organizza i propri lavori in piena autonomia.
2. In seguito all'elezione generale o alla sostituzione di un suo membro, la Commissione procede alla designazione interna del suo Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

Art. 7 Convocazione delle sedute della Commissione

1. La Commissione del personale si riunisce, su convocazione del Presidente, con almeno 7 giorni di anticipo:
 - in seduta ordinaria, 1 volta all'anno;
 - in seduta straordinaria, su decisione del suo Presidente o su richiesta di almeno 2 membri.

**Art. 8 Luogo delle riunioni, esercizio del mandato**

1. Il Municipio mette a disposizione gli spazi adeguati allo svolgimento delle riunioni della Commissione e dell'Assemblea e provvede affinché i membri della Commissione possano disporre dei necessari strumenti tecnici ed informatici per l'esercizio della loro funzione.
2. Uno o più Municipali sono tenuti a partecipare ai lavori della Commissione o dell'Assemblea su richiesta del Presidente della Commissione o di un quarto dei componenti dell'Assemblea.
I membri della Commissione possono esercitare la loro attività durante il tempo di lavoro.
3. I collaboratori provvederanno ad evitare che ciò avvenga negli orari d'apertura degli sportelli e prenderanno tutte le accortezze necessarie per organizzare il lavoro di conseguenza.
4. Le risoluzioni dell'Assemblea sono trasmesse al Municipio per conoscenza.

Art. 9 Relazione della Commissione con il Municipio

1. La Commissione del personale può sottoporre proposte o richieste al Municipio o chiedere un incontro.
2. Il Municipio può sottoporre tematiche o questioni alla Commissione, indirizzandole al Presidente.

Art. 10 Autonomia finanziaria

L'esercizio della funzione di Commissario del personale è svolto a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese vive dietro presentazione delle ricevute.

Art. 11 Deliberazioni e votazioni


1. La Commissione delibera validamente quando siano presenti almeno 3 membri.
2. La Commissione decide a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità, viene riconvocata la riunione e in seconda istanza prevale l'opinione del Presidente.

Art. 12 Verbale delle sedute

1. Ogni seduta della Commissione e dell'Assemblea deve essere verbalizzata. La commissione disciplinerà i dettagli in merito alla sua tenuta ed ai termini di reclamo sul suo contenuto.
2. Ogni membro della Commissione è tenuto alla riservatezza delle informazioni trattate durante il suo mandato come pure al termine del mandato.

Art. 13 Revisione della presente ordinanza

1. La Commissione, sentito il parere dell'Assemblea, può chiedere in ogni tempo al Municipio la revisione della presente ordinanza.
2. Il Municipio ha facoltà di rivedere di propria iniziativa la presente ordinanza previa consultazione della Commissione.

**Art. 14 Entrata in vigore**


L'entrata in vigore è prevista dopo la crescita in giudicato e al più presto per il 1° gennaio 2024.

Ordinanza municipale adottata con Ris. Mun. 484 del 7 maggio 2024.

Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dal 8 maggio 2024 ai sensi dell'art. 192 Legge Organica Comunale e art. 44 del Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al consiglio di stato in Bellinzona contro le disposizioni in esse contenute.

Il Municipio


Il Sindaco
Avv. Luca Pagani




Il Segretario
Angelo Russo